

I genitori

al Dirigente scolastico  
istituto \_\_\_\_\_  
consegna a mano

e pc al Sindaco  
pec \_\_\_\_\_

e pc MIUR [Ufficio Scolastico Regionale](#)  
Pec \_\_\_\_\_  
e pc Ufficio V Ambito Territoriale di \_\_\_\_\_

**(per i frequentati) OGGETTO: consegna dati vaccinali del minore \_\_\_\_\_ frequentante l'istituto \_\_\_\_\_, richiesta di mantenimento della frequenza della scuola dell'infanzia; applicazione della L.n.119 del 2017 in combinato disposto con la restante disciplina scolastica in vigore nell'ordinamento.**

**(per i nuovi iscritti) OGGETTO: completamento della nuova iscrizione del minore \_\_\_\_\_ presso l'istituto \_\_\_\_\_ con consegna dati vaccinali, richiesta di conferma di iscrizione; applicazione della L.n.119 del 2017 in combinato disposto con la restante disciplina scolastica in vigore nell'ordinamento.**

Con la presente, i sottoscritti genitori del minore \_\_\_\_\_, attualmente frequentante l'istituto sopra indicato, nell'esclusivo interesse e diritto legittimo del proprio minore al rispetto della privacy e all'educazione scolare, premettono quanto segue:

Considerato che è stata inoltrata in data \_\_\_\_\_ la formale richiesta di colloquio personale con la SV al fine di adempiere a quanto disposto dall'art.3 del L.119 del 2017

Preso atto che l'appuntamento richiesto è stato ottenuto in data odierna

Premesso che si è in attesa di chiarimenti, non ancora pervenuti in violazione delle norme sul diritto di accesso e trasparenza dei dati di cui alla L.241/90 e Lgs. n.33 del 2013, da parte sia di alcuni Sindaci in merito alle note regolarmente inoltrate via pec in data 5 settembre 2017 (per la sospensione della normativa L.119 del 2017); sia della Regione, ISS, AIFA (unica avente un seguito), Prefetto, Commissione LEA in merito alle note inoltrate in data 2 luglio, 18 luglio, 11 agosto 2017 (per i dati sulle coperture vaccinali); sia del MIUR in merito alla nota inoltrata in data 28 settembre 2017 (per gli adempimenti sulla privacy e sulla sicurezza sul lavoro); sia della ASL, pediatra, ISS, e vari altri enti in relazione alle note inoltrate in data 9 luglio, 17 luglio, 25 luglio 2017 **(inviare le note agli enti centrali, altrimenti cancellare questo pezzo)**

Stante quanto dichiarato dai comuni di Valsamoggia Protocollo n.47018/2017 del 15/09/2017, Casalecchio prot.n.29003/2017, Sasso Marconi, prot.n.15446 del 19 settembre 2017 i quali hanno precisato che non esistono epidemie in corso nel territorio in merito alle patologie di cui alle vaccinazioni, evidenziando uno scollamento tra l'indirizzo del governo a livello centrale rispetto alle realtà territoriali della città metropolitana di Bologna e dintorni, e facendo venire meno, in questo modo, il criterio di urgenza citato dal governo per legiferare in materia, ai sensi dell'art.77 costituzione, fatto attualmente all'attenzione della Corte Costituzionale di cui si attende pronuncia in merito **(inviare le note agli enti centrali, altrimenti cancellare questo pezzo)**

Reso noto che la frequenza del minore nello scorso anno non ha portato a nessuna reale problematica di contagio nella classe, né la sua presenza ha rappresentato alcun tipo di pericolo concreto all'interno della collettività scolastica

Preso atto del fatto che la finalità della legge 119 è raggiungere una alta soglia di reale ed effettiva immunizzazione della cittadinanza attraverso lo strumento delle vaccinazioni e tenendo conto delle immunizzazioni naturali già acquisite dalla popolazione, ottenendo così una protezione preventiva della tutela della salute pubblica dalle epidemie delle n.10 patologie ivi citate, ed in effetti all'art.1 commi 2, art.4 e 4-bis fanno riferimento diretto allo stato di immunizzazione, distinguendo quelle di tipo naturale dalle immunizzazioni artificiali derivanti dalle vaccinazioni. Invece, in altre parti del testo, il dettato letterale della norma risulta fuorviante e svuotato di contenuto in quanto fa riferimento alla formale vaccinazione senza tenere conto della reale ed effettiva situazione di immunizzazione del soggetto. In particolare ci si riferisce ai seguenti punti:

-art.3 comma 1, 3-bis comma 3, 5 comma 1, acquisizione di documentazione comprovante la vaccinazione

-art.3-bis comma 2 e 4, restituzione degli elenchi dei soggetti non in regola con gli obblighi vaccinali

-art.3 comma 5, decadenza dalla frequenza per mancata presentazione della documentazione vaccinale

-art.4 comma 2, comunicazione dei non vaccinati presenti nelle classi per più di n.2 soggetti

Gli adempimenti al testo letterale della norma risultano privi di significato e portano ad un errore valutativo della sicurezza per la collettività, pertanto detti adempimenti vanno necessariamente reinterpretati in relazione al fine concreto della norma che non è quello di vaccinare formalmente le persone ma di raggiungere una effettiva e reale immunizzazione della popolazione.

A riguardo si precisa che per immunità naturale si intende una copertura definitiva dalle patologie, che sono state contratte dall'interessato nei modi ordinari di contagio dei patogeni, mentre si parla di immunità artificiale quando essa deriva dall'inoculo dei vaccini, a risulta non permanente in quanto sono previsti i richiami per ciascuna profilassi vaccinale; la differenza tra le due tipologie di immunizzazione comporta i seguenti risvolti:

a) i soggetti "non vaccinati" non possono essere considerati automaticamente inadempienti, in quanto le analisi sierologiche potrebbero evidenziare i seguenti casi:

- esonerati: soggetti con immunità naturali permanente e definitiva che non hanno obblighi vaccinali e non incorrono in nessuna sanzione amministrativa conseguente

- omessi o differiti: soggetti ammalati, immunodepressi, che non possono sottoporsi alla vaccinazione e non incorrono in nessuna sanzione amministrativa conseguente

b) i soggetti "vaccinati" non possono essere automaticamente considerati adempienti, in quanto le analisi sierologiche potrebbero evidenziare di fatto i seguenti casi:

- no-responders: soggetti formalmente vaccinati che non hanno mai acquisito lo stato di immunizzazione dalle patologie, pertanto potenziali fonti di pericolo per la società, e per questo passibili di decadenza dalla frequenza scolastica o di sanzioni amministrative nelle more del rilascio del consenso alla ri-vaccinazione dell'interessato per le medesime patologie

- decadimento precoce dall'immunizzazione artificiale: soggetti vaccinati che perdono l'immunizzazione artificiale molto prima del futuro richiamo, il quale viene previsto dai calendari vaccinali in tempi standardizzati per ciascuna coorte di soggetti; essi quindi non permangono nello stato di immunizzazione e per questo sono passibili di decadenza dalla frequenza scolastica o di sanzioni amministrative nelle more del rilascio del consenso alla sottoposizione di richiami anticipati rispetto alla ordinaria profilassi

Pertanto, risulta assolutamente necessario acquisire esiti di esami sierologici come prove della permanenza dello stato di immunizzazione dei minori frequentanti l'istituto, ed in assenza di questo dato non è possibile contestare l'inadempienza a nessun soggetto, indipendentemente dalla formale vaccinazione o dal dissenso alla stessa.

preso atto del fatto che l'assidua partecipazione in classe del minore durante l'intero anno 2017/18, non ha comportato alcun rischio di contagio per la collettività scolastica, pertanto non sussiste alcun requisito di pericolo che giustifichi la limitazione della frequenza per l'anno successivo, stante la mancata variazione delle condizioni immunitarie e di salute del minore; ciò detto è stato posto in rilievo da una sentenza del Consiglio di Stato n.1653 del 14 aprile 2018 con la quale si disponeva la reintegra di un minore ai quale era stato negato l'accesso a scuola

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art.15 della L.183 del 2011, il quale vieta alle amministrazioni (quali es. la scuola) di richiedere al cittadino la consegna di dati che l'amministrazione possiede già presso altri uffici (quali ad esempio il pediatra e le ASL di riferimento), quali ad esempio, la copia del Libretto vaccinale, l'Esonero da notifica rilasciato dal pediatra ex Decreto 15 dicembre 1990, l'Omissione/differimento da accertato pericolo per la salute rilasciato dal pediatra, l'Omissione/differimento da accertato pericolo per la salute rilasciato dal medico ospedaliero, la copia della lettera di convocazione ASL per l'appuntamento vaccinale

Considerato che gli art.46 e 47 del DPR n.445 del 2000 prevedono l'una un elenco tassativo di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ovvero documenti che sostituiscono i certificati e gli atti detenuti in archivi della Pubblica amministrazione, mentre l'art.47 prevede la possibilità di redigere dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, inerenti a stati, qualità o fatti che siano a diretta conoscenza della persona dichiarante, ovvero relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza; pertanto risulta illegittima la richiesta della scuola di ottenere qualunque autocertificazione contenente impegni per il futuro, in quanto il futuro rappresenta un evento incerto che per definizione non rientra nella conoscenza diretta del dichiarante

Ed inoltre, visto il modello facsimile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del comune di Roma prevede espressamente la possibilità di adempiere agli obblighi di cui all'art.3 della L.119 del 2017 con *“la richiesta di un appuntamento per l'effettuazione delle analisi sierologiche”*

Considerato che il cittadino è tenuto alla consegna di documentazione non ancora in possesso dell'amministrazione, ai sensi dell'art.15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n.183, pertanto in questo caso la nota inviata per raccomandata AR del 9 agosto 2017, assolve di fatto a quanto disposto dall'art.3 della L.199 del 2017, quale ad esempio la richiesta di screening al pediatra, notificata in data [redacted] senza alcun esito **(inviare obbligatoriamente)**, le analisi sierologiche effettuate in laboratori privati o all'estero, l'eventuale copia della nota inoltrata all'ASL a seguito di colloquio avvenuto, ovvero autocertificazione in carta libera contenente elenco delle vaccinazioni già eseguite

Stante che i genitori del minore non hanno di fatto formalizzato alcuna scelta vaccinale da intraprendere in capo al figlio e non sono tenuti a farlo fintanto che non si siano espletate tutte le fasi precedenti a detto rilascio del consenso informato, da effettuarsi necessariamente al colloquio ASL

**(per chi ha fatto già dei colloqui)** Tenuto conto che nel colloquio Asl effettuato in data [redacted] l'operatore non ha fornito una informativa completa, né ha predisposto atti idonei alla verifica del discernimento del minore, come contestato con nota del [redacted]

**(per chi non ha mai fatto colloqui)** Tenuto conto che i sottoscritti sono ancora in attesa di formale colloquio presso la ASL competente

Tenuto conto che una serie di amministrazioni hanno chiarito gli adempimenti dovuti delle famiglie precisando che a scuola si deve dare prova di aver iniziato l'iter, e non di averlo concluso entro scadenza fissa, in vista del fatto che le lungaggini dell'iter vaccinale sono dovute anche a impedimenti dell'amministrazione competente

(per gli 0-6) Considerato che l'eventuale provvedimento di espulsione si porrebbe in violazione di una serie di norme sul diritto all'istruzione, tra le quali si segnalano:

-Dichiarazione universale dei diritti umani, ratificata con L.n.881 del 1977, art.2 stabilisce che *"..ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna.."*; il divieto di discriminazione appartiene allo zoccolo duro del diritto internazionale generale che costituisce *Ius cogens*, ovvero obbligo disposto in modo incondizionato in capo a ciascun paese firmatario del documento, e si fa presente che i minori sono tra gruppi o categorie di persone a rischio di vulnerabilità, parimenti alle donne, persone con disabilità, lavoratori migranti.

-Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, art.26 sancisce che ogni individuo ha diritto all'istruzione

-Protocollo n.1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 20 marzo 1952, recepito con L.n.848 del 1955, art.2 stabilisce *"Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche"*

-Convenzione sui diritti del bambino del 1989, ratificata con L.n.176 del 1991, all'art.28 chiarisce che *"..Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità: a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola. 2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione.."*

-art.3, 33 e 34 della costituzione i quali principi garantiscono il diritto allo studio con norme di rango costituzionale

-TU sull'istruzione D.Lg.s.n.297 del 1994, gli art.110 e 117 già subordinavano l'ammissione a scuola alla presentazione della documentazione sulle n.4 vaccinazioni allora obbligatorie, ma non inibiva l'accesso al servizio di istruzione

-L.53 del 2003 di definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di formazione, all'art.2 lettera d), ed e), prevede di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche. Le istituzioni pubbliche promuovono l'apprendimento in tutto l'arco della vita e hanno l'onere di assicurare a tutti pari opportunità di raggiungimento dei più elevati livelli culturali, garantendo lo sviluppo delle capacità, conoscenze e abilità del singolo individuo. All'art.2 punto d) della legge citata si precisa che il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola in varie fasi tra cui la scuola dell'infanzia, quella primaria e secondaria e prosegue con un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale. E considerato che la stessa norma sopra citata assicura un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia, alla stessa stregua dei cicli successivi, parificando di fatto la scuola dell'infanzia ai cicli successivi in quanto il percorso scolastico dei minori 3-6 anni concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei minori promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento

- L.135 del 1990, all'art.5 si dispone che l'accertata infezione da HIV, non può costituire motivo di discriminazione, in particolare per l'iscrizione alla scuola, per lo svolgimento di attività sportive, per l'accesso o il mantenimento di posti di lavoro

-L.n.107 del 2015, la quale prescrive le regole della buona scuola indicando, tra gli altri, come cardine della formazioni il principio di inclusione, accoglienza, educazione alle diversità, come ribadito nei TPTOF piani triennali di offerta formativa dove si combatte la dispersione scolastica

- L.n.119 del 2017 art.3 comma 1 stabilisce che i dirigenti scolastici sono tenuti a richiedere i documenti "all'atto di iscrizione" del minore. A riguardo si precisa che fino al 5 agosto 2017, l'accesso a scuola aveva come unico requisito l'iscrizione da effettuarsi nei termini dei bandi, le attuali famiglie frequentanti i vari istituti risultano avere già adempiuto in modo completo a tale adempimento, in conformità con gli allora adempimenti previsti. Secondo quanto stabilito dal DPR 235 del 2007 art.3 all'atto dell'iscrizione nasce un patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica e famiglie, pertanto la revisione dei criteri di iscrizione deve essere condivisa tra le parti.

A riguardo si fa presente inoltre l'art.1341 cc il quale stabilisce che sono clausole vessatorie quelle che prevedono la sospensione dell'esecuzione del contratto, ovvero sanciscono decadenze a carico del contraente, e dette clausole sono efficaci solo se conosciute al momento della conclusione del contratto e se vengono specificamente approvate dalle parti per iscritto

-DPR 249 del 1998 regolamento Statuto studenti, come modificato dal DPR 235 del 2007, all'art.1 prevede che i provvedimenti disciplinari devono avere finalità educativa e costruttiva, e la nota prot.n.3602 del 31 luglio 2008 del Dip. Istruzione, riferisce che tale Statuto ha come destinatari gli alunni delle scuole di primo e secondo grado, ovvero medie e superiori, mentre per le scuole elementari risulta ancora in vigore il Regio Decreto n.1927 del 1928. Da ciò ne deriva che effettuare un decreto di espulsione in capo a meri minori di età tra 0 e 7 anni risulterebbe illegittimo in quanto in questo modo verrebbe punito un soggetto non tanto per un comportamento personale di rilievo disciplinare, ma per scelte effettuate dai propri genitori, terzi rispetto al diritto di frequenza del percorso scolastico.

E tenuto conto le alternative alla scuola pubblica, quali scuoline private e similari, rappresentano una modalità educativa alternativa che, seppur legittimata dal sistema giuridico, potrebbero creare vari problemi ai genitori (rinuncia decennale al diritto al lavoro per necessità di organizzazione interna degli obblighi familiari educativi, mancanza di tempo utile per approfondire il ruolo educativo e in generale appesantimento degli oneri genitoriali, confusione del ruolo di genitore-insegnante per il minore, monopolio del ruolo genitoriale quale unica figura di riferimento per l'apprendimento), il mancato controllo sui reali contenuti dell'apprendimento e sulla motivazione del minore (salvo gli argomenti per l'esame finale, quali altri contenuti vengono insegnati ai minori? da parte di quale figura non professionale sono stati impartiti? Essi sono conformi alle regole civiche della comunità di appartenenza? sono conformi alle spinte motivazionali del minore?), la mancata fruizione di strutture adeguate da parte del minore (l'abitazione privata non sempre garantisce materiale didattico, sportivo, ludico come negli istituti), l'incompleta l'integrazione sociale (difficoltà di socialità, disadattamento alle regole di convivenza comuni, atteggiamenti estremisti con risvolti anche nella vita da adulti)

Considerato che ai sensi del DPR n.89 del 2009 e D.Lgs n.59 del 2004 è possibile richiedere l'anticipo di iscrizione alla scuola primaria ai bimbi che hanno oltre 5 anni di età (i quali compiono 6 anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento), pertanto, stando all'interpretazione erronea della circolare MIUR 1622 del 16 agosto 2017, i cinquenni che frequentano regolarmente l'ultimo anno di scuole dell'infanzia potrebbero vedere negato l'accesso alla frequenza ove non vaccinati o parzialmente vaccinati, mentre gli stessi cinquenni, nella medesima situazione vaccinatoria, che richiedono l'iscrizione anticipata alla "primaria" non subiscono alcuna limitazione di frequenza alla scuola

Considerata regola della prevalenza delle fonti e la possibilità dei dipendenti pubblici di disapplicare di fatto una norma illegittima, fare rimostranze, ovvero revocare o annullare un atto già emanato, ed infatti a ben vedere, la comunità ha già preso atto del fatto che a far data dalla pubblicazione della L.119, i dirigenti scolastici di una buona parte del territorio non hanno ritenuto di dover applicare la L.119 nel rispetto dei doveri della PA e dei principi di rango sovraordinato e costituzionale citati in premessa, senza attendere l'esito delle pronunce giurisprudenziali. Questo comportamento ha

generato in capo alla popolazione la giusta presunzione di invalidità della L119, in quanto i bimbi non sono stati oggetto né di sanzioni pecuniarie e neanche di espulsioni già sin da settembre 2017, proprio perché la norma è illegittima ed incostituzionale sia nel precetto sia nelle conseguenti sanzioni amministrative di tipo pecuniario e non, che ne deriverebbero (regione FVG, Piemonte, Umbria, Emilia Romagna, città di Firenze, Roma, Schio, Ala etc); tale presunzione di illegittimità proviene anche dalla emanazione di una serie di provvedimenti di riammissione alla frequenza da parte degli organi giudicanti in fase cautelare (Tar Milano n.1560 del 30/11/17; tar Campania n.55 del 11/01/18; Tar Brescia n.112 del 14/03/18; Tar Abruzzo n.73 del 29/03/18; Tar Brescia n.133 del 5/04/18 confermato dal Consiglio di Stato n.1653 del 14/04/18), che hanno delegittimato le decisioni di indirizzo minoritari di alcuni dirigenti scolastici.

Considerato che l'art.3bis della L119 precisa che solo a decorrere dall'anno scolastico 2019/20 il dirigente dell'istituto è tenuto a trasmettere gli elenchi dei nominativi dei non vaccinati alle ASL. A riguardo il DL 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla L.172 del 2017, all'art.18 ter stabilisce che solo per le regioni che hanno già istituito l'anagrafe vaccinale, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi da 1 a 4, sono applicabili a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, e chiarisce che detto articolo si può applicare all'anno 2017/18 in corso solamente a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018.

A riguardo appare doveroso precisare che la regione                     , dichiaratasi in possesso di anagrafe vaccinale, in realtà non risulta abbia mai confermato in nessuna determinazione ufficiale né di aver attivato tale servizio né di aver addirittura completato i controlli sul rispetto degli adempimenti entro il 10 marzo 2018. Da ciò deriva che la trasmissione dei dati Asl-scuola, ovvero scuola-Asl, va effettuata solo a partire dall'anno scolastico 2019/20, e non prima, pertanto, in assenza di dati certi sulla situazione vaccinale dei minori ogni illecito pecuniario, ovvero il conseguente provvedimento di decadenza scolastica, risulta inapplicabile ed illegittimo. Inoltre si contesta del tutto la circolare MIUR e Ministero della Salute n.2166 del 27 febbraio 2018 che introduce tempistiche differenti rispetto alle norme di legge citate. Stante quanto sopra, l'indicazione da parte dell'ufficio ASL appare illegittimamente fornita alle scuole, e viceversa, e pertanto qualsiasi uso di dette informazioni o dati oggetto di scambio tra gli enti è illecito, ed illecite le conseguenti adozioni di provvedimenti sanzionatori conseguenti per gli anni 2017/18 e 2018/19, salvo ricadere nuovamente nell'ipotesi di abuso di potere ex 323cp per coloro che si rendono artefici dello scambio di detti flussi di dati non autorizzati che rappresentano mere iniziative arbitrarie, personali, non previste da alcuna norma.

Tenuto conto del combinato disposto delle norme sulla privacy, sul bullismo e sulla discriminazione a scuola che circoscrivono di fatto l'adempimento di cui all'art.3 della L.n.119 del 2017 ad una mera eccezione rispetto alle norme generali dell'ordinamento tutt'ora in vigore, in quanto è stata prevista la consegna di un determinato dato sensibile in capo due espresse categorie di soggetti, con precisa individuazione del titolare del trattamento di detti dati e con limitate finalità di tenuta documentale. La norma dispone infatti per i soli bimbi 0-16 anni (e non per altre fasce di età) e per gli insegnanti (e non per altro personale scolastico) il dovere di consegnare nelle mani del mero dirigente scolastico i propri dati sulle vaccinazioni effettuate, escludendo dalla gestione di detto onere altro personale scolastico. Il fine di dette cautele sembra proprio quello di garantire il ruolo di terzietà degli insegnanti nei confronti degli alunni, garantendo il godimento di uguali trattamenti e medesimi diritti all'interno dell'ambiente educativo e formativo del minore, ed inoltre evitare divisioni sociali tra gli alunni in un ambiente, quello delle classi a frequenza obbligatoria, dove la condivisione e la frequentazione giornaliera del gruppo rappresentano una regola sociale fondamentale.

(per i frequentanti) Considerato che, lo scorso anno, le scuole hanno acquisito in modo scorretto (per i nuovi iscritti) Considerato il rischio che le scuole acquisiscano) i dati sulle vaccinazioni dei minori, richiedendo ai genitori innanzitutto l'obbligo di consegna a soggetti non abilitati alla raccolta di dati sensibili, ed ancora con modalità non cautelative della privacy, con la conseguenza che il corpo

docente da ora in poi conosce la situazione dei propri alunni, e saputo questo, può porre comportamenti discriminatori in capo agli alunni

**(per i frequentanti)** Considerato che, lo scorso anno, **(per i nuovi iscritti)** Considerato il rischio che) alcuni soggetti non autorizzati sono stati adibiti di fatto, senza formazione né nomina scritta prevista, alla raccolta anche dei dati sulla vaccinazione del corpo docente, in violazione della privacy anche nei confronti dei singoli insegnanti

Preso atto che la mancata gestione corretta della privacy ha come conseguenza la fuga di notizie in merito, pertanto si pone un rischio reale di discriminazione da parte degli insegnanti nei confronti dei propri colleghi di lavoro ovvero nei confronti degli alunni, disagio tra i genitori dei frequentanti con risvolti anche fuori dal plesso scolastico

E preso atto che la mancata gestione corretta della privacy ha come ulteriore conseguenza la fuga di notizie anche tra i minorenni, con pericolo concreto non solo di discriminazione ma anche perpetrazione di atti di discriminazione vietati ai sensi della Dichiarazione universale dei diritti umani, ratificata con L.n.881 del 1977, che all'art.2 stabilisce “..ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna..”; il divieto di discriminazione appartiene allo zoccolo duro del diritto internazionale generale e costituisce *ius cogens*, pertanto inderogabile in capo a ciascun Paese firmatario del documento, e si fa presente che i minori sono tra gruppi o categorie di persone a rischio di vulnerabilità, parimenti alle donne, persone con disabilità, lavoratori migranti

**(per i frequentanti)** Tenuto conto che, lo scorso anno, **(per i nuovi iscritti)** Tenuto conto che) all'atto della consegna della documentazione di cui all'art.3 della L.119 del 2017, il titolare dei dati sensibili non ha rilasciato alcuna informativa scritta né fornito notizie ai sensi dell'art.13 e ss del D. LGS. n.196/2003, pertanto i sottoscritti, le famiglie e gli insegnanti che hanno già depositato i propri dati, non sono attualmente a conoscenza dei seguenti punti:

- a)il nominativo per titolare del trattamento dei dati sensibili
- b)il nominativo del responsabile preposto al trattamento dei dati sensibili
- c)il nominativo dell'incaricato a compiere operazioni di trattamento di dati sensibile
- d) l'informazione, la formazione e l'addestramento ai referenti sull'argomento
- e) le modalità di registrazione dei dati, ovvero i modi di oscuramento degli stessi, con eventuale uso di dispositivi per decriptare, disporre filtri o blocchi di accesso agli stessi, al fine di garantire una registrazione essenziale degli stessi
- f)le modalità di conservazione dei dati, ovvero cautele di costituzione e tenuta del dossier, tenuta del cartaceo in luogo non accessibile, blocchi di accesso alle eventuali ispezioni degli stessi da parte di soggetti non autorizzati, esplicitando il legittimo interesse a detenere il dato nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità in vista della tutela della libertà individuale di disporre del proprio diritto alla salute e all'autodeterminazione della cura
- g)le modalità di detenzione dei dati sensibili, se su formato cartaceo o informatizzato
- h)i tempi di distruzione, cancellazione degli stessi dopo il loro utilizzo, impedendo comunque una registrazione permanente degli stessi presso l'istituto dopo che il minore ha concluso la frequenza di quel plesso scolastico

**(per i 6-16 anni)** Preso atto che le linee guida del MIUR pubblicate nel 2012 valide per i minori dai 3 ai 13 anni relative ai programmi scolastici, ed il PTOF della scuola non prevedono lo studio di nessuna terapia medica, pertanto la materia vaccinale non può essere trattata nei libri di testo da adottare per la classe, né può essere oggetto di insegnamento da parte del corpo docente che non ha le competenze mediche e la formazione adeguata per trattare i pro e i contro di una terapia medica

(per i 6-16 anni) Fatto presente che per lo scorso anno alcuni testi scolastici hanno trattato la tematica vaccinale in modo superficiale, incompleto e fuorviante omettendo di effettuare informazione anche sui rischi delle vaccinazioni e sull'eventuale richiesta di aderire a trattamenti sperimentali, come previsto dalla L.n.210 del 1992 e nel rispetto di quanto previsto da una serie di norme che parlano di informativa sui trattamenti medici (verificare se è realmente successo)

considerato che la vaccinazione è una terapia medica non coercitiva che necessita del rilascio del consenso informato prima della somministrazione, secondo quanto da una serie di norme in vigore nell'ordinamento

(per i frequentanti) preso atto del fatto che lo scorso anno non sono pervenute notizie in merito a (per i nuovi iscritti: Tenuto conto di) quanto disposto ai sensi del TU sulla sicurezza n.81/2008, il quale prevede che il dirigente scolastico, attui e disponga personalmente, senza possibilità di delega ad altri enti ai sensi dell'art.17 TU, le modalità e mezzi finalizzati all'aggiornamento dell'attività di prevenzione e protezione dai rischi sul luogo di lavoro, in particolare:

- a) organizza corsi per addetti al primo soccorso in proporzione ai presunti fruitori del servizio
- b) organizza l'aggiornamento del corso di primo soccorso per gli attuali addetti
- c) organizza l'effettuazione di informazione, formazione ed addestramento agli addetti citati su ogni tematica di rischio, tra cui si segnala quello di contagio derivante dall'esecuzione delle vaccinazioni o dalla frequenza dei minori non vaccinati in vista del futuro appuntamento ASL
- d) fornisca al personale scolastico i DPI di protezione dal rischio di contagio dall'esecuzione delle vaccinazioni o dalla frequenza dei minori non vaccinati in vista del futuro appuntamento ASL, al fine di scongiurare per gli insegnanti e per i frequentanti il contagio di patologie di cui alla L.n.119 del 2017
- e) fornisca alle famiglie riferimenti ex L.241/90 e Lgs. n.33 del 2013, del medico del lavoro e RSPP per acquisire chiarimenti sulla tematica
- f) fornisca alle famiglie richiedenti ex L.241/90 e Lgs. n.33 del 2013, lo stralcio dell'ultimo verbale di riunione ex art.35, per verificare cosa è stato discusso e predisposto relativamente alla gestione del rischio da contagio a seguito di vaccinazioni dei minori ovvero di frequenza di soggetti parzialmente vaccinati, costituzione delle classi
- g) fornisca indicazioni specifiche su come gestire i momenti di ritrovo degli alunni all'ingresso, all'uscita, nelle pause di ricreazione, mensa, attività ginniche, laboratori, gite scolastiche
- h) fornisca alle famiglie richiedenti ex L.241/90 e Lgs. n.33 del 2013, lo stralcio del documento di valutazione dei rischi per la parte relativa all'aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da vaccinazioni, portando a conoscenza dette disposizioni ai genitori degli utenti frequentanti nelle opportune riunioni di classe all'inizio dell'anno scolastico

In merito a quest'ultimo punto, si richiede pertanto di valutare qualunque modalità di scongiuro alla diffusione di epidemie presso l'istituto, ad esempio disponendo l'ingresso a scuola previa presentazione del certificato medico dopo un tempo adeguato dall'inoculazione dei vaccini da virus attenuato, in quanto è stata dichiarata la possibile veicolazione del contagio da parte dei minori vaccinati nei confronti della collettività che viene a contatto con i medesimi soggetti, come dalle seguenti fonti governative nazionali e internazionali:

- l'art.4 comma 1 L.210/92 stabilisce che i non vaccinati che vengono contagiati dai vaccinati hanno diritto al risarcimento del danno (all.n.1)
- il recente articolo WHO (organizzazione mondiale della sanità) del 13 giugno 2017 dove si prende atto dei casi di contagio veicolati da soggetti vaccinati con virus attenuato (all.n.2)
- i protocolli di una serie di ospedali pubblici riportano di evitare il contatto con immunodepressi con bambini che sono stati sottoposti di recente a vaccinazioni con virus attenuati (all.n.3, 4 e 5)
- alcuni bugiardini riportano la possibilità di contagio fino a n.6 settimane dall'inoculazione di virus attenuati (all.n.6, 7 e 8)



Tenuto conto che la circolare MIUR n.1622 del 6 agosto 2017 stabilisce illegittimamente che i bimbi immunodepressi verranno inseriti in classi di soli vaccinati, mentre i protocolli ospedalieri allegati stabiliscono il principio esattamente contrario, ovvero che gli immunodepressi debbano assolutamente evitare i contatti con i soggetti vaccinati da virus attenuati (morbillo, parotite, rosolia e varicella). Ancora una volta si assiste ad una incongruenza grave tra le indicazioni delle circolari MIUR con le procedure di altri enti esperti in materia di contagi, quali gli Ospedali della sanità pubblica

### CHIEDONO

1) di astenersi dal considerare il minore come “inadempiente”, in quanto, in attesa degli esiti di uno screening completo, non è possibile individuare i soggetti aventi immunità naturali permanenti né è possibile distinguere, tra i vaccinati, chi permane nella condizione di immunizzazione e chi invece è un no-responders oppure ha perso precocemente tale status;

(per gli 0-6 anni) 2) di mantenere la frequenza scolastica dei soggetti già iscritti e frequentanti in corso d'anno nel rispetto delle norme di rango internazionale, costituzionale e di diritto positivo, e in conformità a tutte le fonti del diritto sopra citate, tra cui da ultimo la circolare MIUR, diffidando la SV sin da subito ad ogni azione, disposizione o atto contrario a tali diritti;

(per gli iscritti 0-6) 3) di permettere l'iscrizione all'istituto dei soggetti che lo richiederanno nel rispetto dei medesimi presupposti giuridici citati sopra, diffidando la S.V. sin da subito ad ogni azione, disposizione o atto contrario a tali diritti;

(per gli 0-6) 4) di disapplicare la L.n.199 del 2017 nei punti in cui prevede le espulsioni per i minori fino ai 6 anni in quanto palesemente in contrasto con le norme gerarchicamente superiori, sulla base dei doveri in capo a ciascun dipendente pubblico di rispettare l'art.97cost, il principio del *nemine laedere* di cui all'art.2043cc e ogni altra indicazione di legge a riguardo, senza necessità di attendere un provvedimento del giudice, garantendo il diritto alla frequenza scolastica del minore, fino alla conclusione del ciclo educativo intrapreso dall'interessato;

5) di disapplicare ogni circolare che risulta *contra legem* rispetto alle norme dell'ordinamento;

6) di predisporre una figura professionale con il compito di giustificare ai minori gli eventuali oneri di trasferimento di sezione imposti a soggetti già frequentanti o di provvedimenti di espulsione, ed ogni altra disposizione correlata alla tematica delle situazioni vaccinali;

7) di astenersi dal comunicare a qualunque altro ente, tra cui le ASL, eventuali presunte inadempienze, per i medesimi motivi di cui al punto 1);

8) di predisporre un facsimile della dichiarazione di atto di notorietà alla stregua del comune di Roma, permettendo l'espletamento della consegna di cui all'art.3 L.119 con la mera richiesta di screening inoltrata al pediatra;

9) di fornire prova dell'avvenuta formazione, informazione e addestramento del personale in materia di privacy, ai sensi degli artt.36 e 37 del TU sicurezza n.81 del 2008;

10) di fornire prova della data certa, per iscritto con valore *ab substantiam*, della nomina del personale formato per la trattazione della privacy, ai sensi degli artt.29 e 30 del DLgs 196/2003;

11) di astenersi dal diffondere i dati sensibili del minore a qualunque ente, compreso le ASL, evitando di comunicare il nominativo del minore come presunto “inadempiente” in quanto, in assenza degli esiti di uno screening completo, non c'è certezza sulla status di “immunizzato”;

12) di revocare e/o annullare le eventuali precedenti comunicazioni fatte presso qualunque altro ente pubblico, comprese le ASL

13) di fornire copia delle precedenti comunicazioni e successivi provvedimenti di revoca e/o annullamento, di cui al punto precedente, secondo il diritto di accesso di cui alla L241 del 1990;

14) di predisporre una modalità di consegna dei dati sensibili consona alle disposizioni di legge, concedendo alle famiglie colloqui individuali e personali con il solo referente o titolare dei dati sensibili, con esclusione di acquisizione dei dati in altre modalità ovvero a personale differente da quello per legge tutelato, pena l'applicazione disciplinare alle figure non titolate a tali adempimenti;

15) di garantire l'accesso alle notizie relative alla tenuta dei dati sensibili di cui sopra, precisando come viene predisposta la tutela dei dati in capo agli insegnanti, con quale criterio vengono costituite le classi, nel rispetto di quanto enunciato nei protocolli ospedalieri in merito a immunodepressi e contagio dei soggetti vaccinati da virus attenuati nei confronti della collettività; come viene garantito il rispetto delle circolari nei momenti di assembramento degli alunni, quando non è possibile tenere i comparti stagni il fiume degli alunni, ad esempio pre-ingresso e chiusura della scuola, compresenza di più classi per il consumo dei pasti in mensa o in ricreazione, effettuazione dei attività fisica in palestra, partecipazione ad attività teatrali o simili, gite scolastiche;

16) di consegnare l'informativa ex art.13 del D.Lgs. n.196/2003 a seguito della presente ricezione dei seguenti documenti:

- ✕ copia della nota di richiesta di screening al pediatra, notificata in data [redacted] (basta solo questo)
- ✕ copia delle analisi sierologiche effettuate in laboratori privati o all'estero
- ✕ copia della nota dubbi inoltrata all'ASL a seguito di colloquio avvenuto
- ✕ autocertificazione in carta libera contenente elenco delle vaccinazioni già eseguite

17) di emanare atti di indirizzi al corpo docente per scongiurare ipotesi di bullismo e discriminazione dovuti alla diffusione di dati sensibili sulla salute dei minori frequentanti;

18) di adottare di libri di testo e l'organizzazione di attività formative nel rispetto del divieto di trattazione della materia vaccinale;

19) di vietare a qualsiasi istituzione di procedere alla vaccinazione durante le ore di frequenza in classe dei minori, diffidando sin da subito a non effettuare qualsivoglia trattamento sanitario senza l'acquisizione scritta e manifesta dell'autorizzazione preventiva di entrambi i genitori e del parere del minore che ha raggiunto il discernimento per gestire la scelta sui trattamenti sanitari secondo il principio internazionale di autodeterminazione della cura;

20) di avere accesso alla documentazione sulla sicurezza di cui sopra, salvo segnalazione agli ispettori Asl del settore sicurezza sui luoghi di lavoro;

21) di organizzare un incontro con il referente dati sensibili, l'RSPP, il medico competente e il dirigente scolastico e i genitori di ogni plesso, per fare chiarezza alla famiglie e al corpo docenti sui temi e le problematiche sopra esposte.

Ci si riserva di richiedere la revoca e/o annullamento in via di autotutela di eventuali provvedimenti illegittimi in materia, al fine di ottenere la reintegra della frequenza con effetto immediato ex art.700cpc oltre alla richiesta di risarcimento del danno psicologico, morale,

economico, e ogni altra valutazione di eventuale di ulteriori risvolti civilistici e penalistici a riguardo; inoltre ci si riserva di segnalare alle autorità competenti il compimento di eventuali fatti e comportamenti con rilievi di eccesso o abuso di potere ex 323cp, sollevare rilievi di tipo disciplinare in capo ai dirigenti ai sensi del Decreto MIUR n.525 del 2014 art.3 comma 1 e 5, adire i tribunali competenti sia per eventuali responsabilità di tipo amministrativo ex art.19 del decreto citato, sia per rilievi prettamente civilistici di risarcimento del danno derivante da mancato rispetto dei doveri di buon andamento, imparzialità, correttezza e buona fede della PA, e in considerazione dei principi costituzionali dell'ordinamento di rango superiore che guidano l'operato dell'amministrazione pubblica, anche sulla PA infatti grava l'obbligo di rispettare il principio fondamentale del *neminem laedere*, previsto dall'art. 2043 c.c. per cui sono vietati comportamenti dolosi o colposi, rilevabili dal potere giudiziario, che possono determinare la violazione di un diritto soggettivo del cittadino.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

I genitori

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Si nega il consenso al trattamento dei dati personali dei firmatari ai sensi della regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e D.Lgs n.196/03, i sottoscritti autorizzano la diffusione dei soli dati sotto riportati tra di loro.